

**VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI
DELL'ASSOCIAZIONE NEUROCARE ODV**

Il giorno 21 Ottobre 2022, alle ore 18:00, presso il Chiesino di San Pierino, in via Taddei, 12, a Pisa, si è riunita in prima convocazione l'Assemblea straordinaria dei Soci dell'Associazione NeuroCare OdV - Ente del Terzo Settore - per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

modifiche statutarie per conformare lo Statuto associativo al D.Lgs. 117/2017 –

“Codice del Terzo Settore”.

Ai sensi dello Statuto l'Assemblea è validamente costituita con la presenza della maggioranza dei Soci e potrà validamente deliberare con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

I presenti nominano all'unanimità quale Presidente dell'Assemblea il Dott. BONGIOANNI Paolo e quale Segretario la Signora SURACI Rosa Maria.

Il Presidente rileva che l'Assemblea è stata regolarmente convocata ed è validamente costituita per deliberare sull'Ordine del giorno.

Il Presidente dell'Associazione dà lettura delle modifiche statutarie, spiegando che esse si rendono necessarie per conformare lo Statuto dell'Associazione al D.Lgs. 117/2017 “Codice del Terzo Settore”.

Dopo ampia discussione l'Assemblea all'unanimità

DELIBERA

di approvare tutte le modifiche statutarie illustrate dal Presidente.

Il nuovo testo dello Statuto, approvato dall'Assemblea, viene allegato al presente Verbale.

L'Assemblea, inoltre, delibera di conferire mandato al Presidente dell'Associazione di apportare le eventuali modifiche o integrazioni che fossero richieste per iscritto dalle amministrazioni pubbliche competenti in applicazione del Codice del Terzo Settore.

Null'altro essendovi da deliberare, l'Assemblea termina alle ore 19:35, previa lettura ed approvazione del presente Verbale.

Il Presidente

Paolo Bongioanni

Il Segretario

Rosa Maria Suraci

Associazione NeuroCare OdV

Iscritta al Registro delle ONLUS c/o la Direzione Regionale delle Entrate della Toscana dal 16/01/09 (n° prot. 014621/9832 del 05/02/09)

Sede: Via Cisanello n°14/B, 56124 Pisa - tel.: 380/3834143

Sito web: www.neurocare-onlus.it; **e-mail:** info@neurocare-onlus.it;

Codice fiscale: 93063980507 - **IBAN:** IT58M050341402800000000634

**AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO TERRITORIALE DI PISA**

27 OTT. 2022

Registrato 2202 SERIE III

FUNZIONARIO

Statuto

Associazione NeuroCare OdV

Art. 1. Denominazione, sede, durata

A norma dell'Art. 18 della Costituzione Italiana e degli Artt. 36 e seguenti del Codice Civile, ed in conformità con la L. 106/2016 ed il D. Lg. 117/2017 (e successive modifiche), è costituita l'Associazione di volontariato denominata "*Associazione NeuroCare OdV*" (con sede legale nel Comune di Pisa).

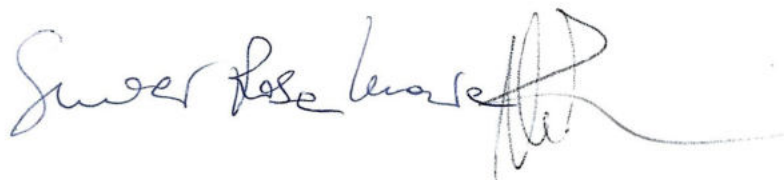
L'Associazione è senza fini di lucro, amministrativamente e giuridicamente autonoma; la sua durata è illimitata.

Art. 2. Principi e Scopi generali

L'Associazione è un'Organizzazione di Volontariato che, in conformità con la L. 106/2016 ed il D. Lg. 117/2017 (e successive modifiche), opera con finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche al fine di sostenere l'autonoma iniziativa dei cittadini che concorrono - anche in forma associata - a perseguire il bene comune; opera altresì ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione ed il pieno sviluppo della persona. A tal fine l'Associazione svolge soprattutto a favore di terzi le attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri Associati o delle persone aderenti agli Enti associati.

Per il raggiungimento delle proprie finalità, l'Associazione esercita ed organizza in via principale attività di interesse generale secondo quanto previsto dall'Art. 5 del D. Lg. 117/2017 (e successive modifiche):

- 1) interventi e servizi sociali (Art. 5, c. 1, lett. *a* del D. Lg. 117/2017);
- 2) interventi e prestazioni sanitarie (Art. 5, c. 1, lett. *b* del D. Lg. 117/2017);
- 3) prestazioni socio-sanitarie (Art. 5, c. 1, lett. *c* del D. Lg. 117/2017);
- 4) educazione, istruzione e formazione professionale (Art. 5, c. 1, lett. *d* del D. Lg. 117/2017);
- 5) formazione universitaria e post-universitaria (Art. 5, c. 1, lett. *g* del D. Lg. 117/2017);
- 6) ricerca scientifica di particolare interesse sociale (Art. 5, c. 1, lett. *h* del D. Lg. 117/2017);
- 7) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato (Art. 5, c. 1, lett. *i* del D. Lg. 117/2017);
- 8) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale (Art. 5, c. 1, lett. *w* del D. Lg. 117/2017).



In particolare, l'Associazione esercita ed organizza le seguenti attività:

- a. promozione e tutela degli interessi delle persone affette da malattie neurologiche e di coloro che li assistono (*caregiver*) per tutte le difficoltà connesse con la malattia, e specialmente quelle concernenti la riabilitazione e la partecipazione alla vita sociale e/o lavorativa;
- b. promozione dei contatti tra malati, *caregiver* ed ambiente; organizzazione di incontri e seminari di informazione/formazione per i *caregiver*;
- c. sollecito del costante ed intenso coinvolgimento di malati, famiglie e *caregiver* nel quadro delle attività promosse da altre Associazioni e Gruppi;
- d. promozione del miglioramento dell'assistenza socio-sanitaria nei confronti dei malati neurologici;
- e. diffusione presso le Istituzioni e la collettività della conoscenza delle malattie neurologiche e delle problematiche dei malati e dei *caregiver*;
- f. attività di volontariato, incoraggiando la creazione di organismi pubblici e privati no-profit per la cura e l'assistenza dei malati neurologici, e per la promozione della ricerca scientifica e degli studi sulle malattie neurologiche;
- g. stipula di convenzioni con Enti ed Istituzioni pubbliche e di volontariato, cooperative ed associazioni per il conseguimento dei fini statutari;
- h. organizzazione di corsi, conferenze, seminari, giornate di studio, utilizzando tutti i mezzi adeguati di informazione e propaganda;
- i. realizzazione di rapporti con le Istituzioni e con le categorie professionali interessate a contribuire al miglioramento dei livelli di assistenza e di cura dei malati, ed al progresso delle conoscenze scientifiche in ambito neurologico.

Per perseguire i propri scopi l'Associazione potrà avvalersi anche della collaborazione di istituzioni e di enti pubblici o privati di qualsiasi tipo, a carattere locale, nazionale o internazionale; nonché collaborare con organismi, movimenti o associazioni coi quali ritenga utile avere rapporti.

L'Associazione potrà avvalersi dell'opera di collaboratori esterni per il raggiungimento dei propri fini sociali, stipulando di volta in volta singoli contratti o convenzioni.

L'Associazione potrà inoltre svolgere ogni altra attività secondaria e strumentale (come previsto dall'Art. 6 del D. Lg. 117/2017 e dal D. M. 107/2021) individuata dal Consiglio Direttivo.

L'Associazione potrà esercitare anche attività di raccolta fondi (a norma dell'Art. 7 del D. Lg. 117/2017) attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Art. 3. Caratteristiche dell'Associazione

L'Associazione è un istituto giuridicamente ed amministrativamente autonomo; è diretto democraticamente attraverso i suoi Organi; garantisce l'uguaglianza e la pari opportunità di tutti i Soci.

L'Associazione non ha finalità di lucro, intendendo vieppiù il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione ai Soci, ai collaboratori ed agli utenti, nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell'Associazione.

Art. 4. Soci

All'Associazione possono essere ammessi tutti i cittadini che ne accettino lo Statuto ed i Regolamenti e ne condividano le finalità.

Il Consiglio Direttivo ammette i nuovi Soci con le modalità di cui all'Art. 5.

Tutti i Soci hanno diritto di voto.

Sono eleggibili alle cariche sociali tutti i Soci che abbiano un'anzianità di iscrizione di almeno 6 (sei) mesi, purché:

- abbiano cittadinanza italiana o di uno Stato della Comunità Europea;
- non abbiano riportato condanne penali, passate in giudicato per reati non colposi, a pene detentive superiori ad un anno, ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici per un periodo superiore ad un anno;
- non abbiano riportato nell'ultimo decennio, salvo riabilitazione, squalifiche o inibizioni complessivamente superiori ad un anno.

Non sono ammessi Soci temporanei, né sono ammesse limitazioni in considerazione della partecipazione alla vita associativa.

I Soci hanno diritto di frequentare la sede sociale, di partecipare alle iniziative promosse dall'Associazione, di usufruire delle sue strutture.

I Soci hanno diritto di prendere visione dei Libri associativi, previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo che provvederà entro 30 (trenta) giorni a renderli disponibili.

I Soci sono tenuti a versare la quota associativa fissata annualmente dall'Assemblea, comprensiva dell'importo della tessera.

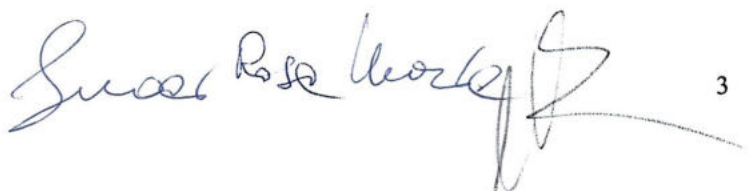
La qualità di Socio si perde per reiterata morosità nel versamento delle quote associative, per recesso, per esclusione e per decesso.

Le dimissioni devono essere comunicate al Consiglio Direttivo per iscritto e secondo quanto ben specificato nel successivo Art. 17.

I Soci possono essere sospesi o espulsi per i seguenti motivi: qualora non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto ed alle deliberazioni prese dagli Organi sociali; qualora, in qualsiasi modo, arrechino danni morali e materiali all'Associazione; quando si rendano morosi rispetto al pagamento della tessera e delle quote sociali senza giustificato motivo.

I Soci espulsi o sospesi per morosità potranno, dietro domanda, essere riammessi pagando una nuova quota di iscrizione.

Per la sospensione e le radiazioni si fa riferimento al successivo Art. 16.



Tutti i Soci si impegnano a risolvere ogni questione o controversia esclusivamente nell'ambito dell'Associazione attraverso i suoi Organismi, pena l'immediata espulsione dall'Associazione stessa.

Art. 5. Aspiranti Soci: ammissione e diniego di ammissione

Sul libro dei Soci verrà regolarmente registrata l'ammissione del nuovo Socio.

Dal Verbale del Consiglio Direttivo devono risultare le motivazioni che abbiano portato al diniego di ammissione dell'aspirante Socio, al quale devono essere comunicate entro 30 (trenta) giorni. Contro il diniego del Direttivo è ammessa opposizione motivata entro 20 (venti) giorni, ricorrendo all'Assemblea dei Soci.

Art. 6. Attività dei Volontari

L'attività dei Volontari non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Ai Volontari possono essere rimborsate soltanto le spese sostenute, con i criteri di cui all'Art. 17 (c. 4) del D. Lg. 117/2017 (e successive modifiche).

Tutti i Volontari devono essere assicurati secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Per la gestione delle attività organizzate l'Associazione può ricorrere inoltre a prestazioni di lavoro autonomo o di lavoro dipendente nel rispetto dei limiti previsti dalle norme vigenti.

Art. 7. Gli Organi sociali

Sono Organi dell'Associazione: l'Assemblea dei Soci; il Consiglio Direttivo; il Presidente; il Vicepresidente; il Segretario; l'Organo di controllo.

Art. 8. L'Assemblea

L'Assemblea dei Soci, organo sovrano dell'Associazione, è composta da tutti i Soci in regola con i versamenti delle quote associative ed è convocata dal Consiglio Direttivo ordinariamente una volta all'anno, ed in via straordinaria ogni qualvolta lo stesso lo ritenga necessario.

L'Assemblea può essere convocata anche su richiesta motivata di un quinto dei Soci.

L'Assemblea è valida in prima convocazione quando siano presenti la metà più uno dei Soci ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti. Delibera validamente, sia in prima sia in seconda convocazione, con la maggioranza assoluta dei Soci presenti.

Non sono ammesse deleghe.

La convocazione deve essere effettuata mediante preavviso affisso nella bacheca della sede sociale operativa dell'Associazione almeno 20 (venti) giorni prima della riunione. Gli inviti e gli avvisi devono specificare il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, nonché l'Ordine del giorno.

La partecipazione all'Assemblea è consentita anche da remoto, utilizzando tecnologie che garantiscano il riconoscimento dell'identità del partecipante.

L'Assemblea ordinaria approva il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo; esamina e delibera su ogni questione ad essa sottoposta dal Consiglio Direttivo.

Le deliberazioni dell'Assemblea saranno trascritte nell'apposito libro dei Verbali delle Assemblee dei Soci.

L'Assemblea delibera l'importo della quota associativa annuale su proposta del Consiglio Direttivo.

L'Assemblea elegge e revoca i componenti degli Organi sociali. Le elezioni si svolgono ogni 4 (quattro) anni e a scrutinio segreto, e devono essere indette con un preavviso ai Soci di almeno 20 (venti) giorni, mediante avviso affisso nella bacheca della sede sociale operativa.

L'Assemblea nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti; delibera sulla responsabilità dei componenti degli Organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti; delibera sull'esclusione dei Soci; delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto; approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari; delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione; delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea, chiamata a pronunciarsi su modificazioni dello Statuto, è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di 2/3 (due terzi) dei Soci o in seconda convocazione con la presenza del 50% + 1 dei Soci, e delibera a maggioranza dei Soci presenti.

L'Assemblea, chiamata a pronunciarsi sullo scioglimento, sulla trasformazione, sulla fusione o sulla scissione dell'Associazione, delibera con voti favorevoli corrispondenti almeno ai 3/4 (tre quarti) dei Soci.

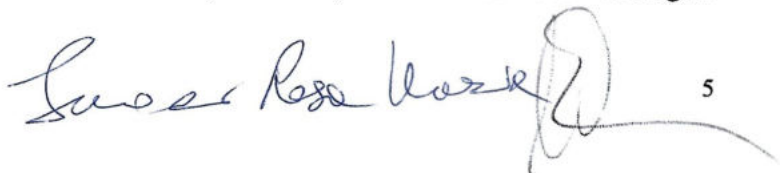
Art. 9. Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'Organo di amministrazione dell'Associazione e stabilisce il programma delle attività sociali secondo gli scopi perseguiti dall'Associazione e le delibere dell'Assemblea dei Soci; designa i collaboratori tecnici preposti alle attività sociali; predispone il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo (indicando esplicitamente le attività secondarie e strumentali); è responsabile degli atti amministrativi compiuti in nome e per conto dell'Associazione; propone all'Assemblea dei Soci l'importo della quota associativa annuale e delle quote suppletive per specifiche attività o servizi; decide sulle eventuali controversie tra i Soci e sulle eventuali misure disciplinari per i Soci; ratifica l'ammissione o meno degli aspiranti Soci; definisce le attività secondarie e strumentali dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 5 (cinque) sino ad un massimo di 15 (quindici) membri. Essi durano in carica 4 (quattro) anni e sono rieleggibili alla scadenza del mandato. Qualora durante il corso del mandato vengano a mancare uno o più Consiglieri, subentreranno i Soci che nei risultati delle votazioni abbiano riportato il maggior numero di voti dopo l'ultimo eletto.

I Consiglieri subentranti nella carica vi permangono fino alla scadenza del periodo che sarebbe spettato di diritto ai membri sostituiti.

Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente per discutere gli argomenti all'Ordine del giorno; straordinariamente, ogniqualevolta lo ritenga opportuno il Presidente o su richiesta di almeno 2/3 (due terzi) dei membri del Consiglio dell'Organo di controllo.

 5

Il Consiglio Direttivo delibera validamente in prima convocazione con l'intervento di metà più uno dei suoi componenti; in seconda convocazione il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza assoluta, qualunque sia il numero dei presenti. A parità di voti prevale il voto del Presidente. In caso di assenza o impedimento del Presidente, subentra con eguali funzioni e prerogative il Vicepresidente.

Nessun compenso spetta ai componenti del Consiglio Direttivo o ai Soci delegati ad attività, salvo il rimborso delle spese sostenute nello svolgimento degli incarichi sociali e le indennità come per legge. Gli incarichi svolti dai volontari sono completamente gratuiti.

Il potere di rappresentanza attribuito agli Amministratori è generale: pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi, se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 10. Il Presidente

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione e viene eletto direttamente dall'Assemblea secondo l'Art. 8.

Il Presidente convoca e presiede il Consiglio Direttivo, convoca l'Assemblea dei Soci e ne esegue le deliberazioni. Resta in carica 4 (quattro) anni e può essere rieletto alle scadenze dei mandati.

Il Presidente è responsabile degli atti amministrativi compiuti in nome e per conto dell'Associazione e firma la corrispondenza dispositiva che impegna comunque l'Associazione.

Il Presidente uscente è tenuto a dare regolari consegne organizzative, finanziarie e patrimoniali al nuovo Presidente, entro 20 (venti) giorni dall'elezione di quest'ultimo; tali consegne devono risultare da apposito processo verbale che deve essere portato a conoscenza del Consiglio Direttivo alla prima riunione.

Art. 11. Il Vicepresidente

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di impedimento o di prolungata assenza dello stesso. Resta in carica 4 (quattro) anni e può essere rieletto alla scadenza del mandato.

Il Vicepresidente collabora con il Presidente nell'organizzazione e nella gestione delle attività.

Il Vicepresidente collabora con il Segretario nel preparare lo schema di bilancio preventivo e di bilancio consuntivo, così come proposto dal Presidente.

Art. 12. Il Segretario

Il Segretario prepara, in collaborazione con il Vicepresidente, lo schema di bilancio preventivo e di bilancio consuntivo, così come proposto dal Presidente, sottopone il tutto all'approvazione del Consiglio Direttivo ed all'Organo di controllo per il successivo inoltrare all'Assemblea ordinaria.

Il Segretario tiene aggiornato il Libro dei Soci, i registri ed i documenti contabili; provvede al disbrigo della corrispondenza; compila i Verbali delle sedute del Consiglio Direttivo; firma la corrispondenza che non comporta impegni per l'Associazione; collabora per la buona riuscita di tutte le attività dell'Associazione.

Il Segretario provvede alla riscossione delle entrate ed al pagamento autorizzato delle spese ed è responsabile della regolare tenuta dei libri contabili; prende in consegna i beni mobili ed immobili a disposizione dell'Associazione e mantiene aggiornati i libri degli inventari.

Art. 13. L'Organo di controllo

Nei casi previsti dalla normativa vigente, l'Assemblea dei Soci deve nominare un Organo di controllo, anche monocratico.

Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'Art. 2399 del Codice Civile.

I componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'Art. 2397 (c. 2) del Codice Civile. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Essi durano in carica 4 (quattro) anni e sono rieleggibili.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lg. 231/2001 (qualora applicabili), nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile. L'Organo di controllo esercita inoltre i compiti di cui all'Art. 30 del D. Lg. 117/2017 (e successive modifiche).

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

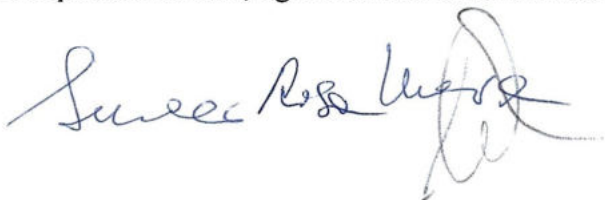
Le delibere adottate dovranno essere riportate nel Libro dei Verbali e delle Deliberazioni dell'Organo di controllo.

Art. 14. Il Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- dai beni mobili e immobili di proprietà;
- dalle eccedenze degli esercizi annuali;
- da donazioni, erogazioni, lasciti;
- da quote di partecipazioni societarie;
- da obbligazioni e altri titoli pubblici;
- dal fondo di riserva;
- da altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

Fa parte del Patrimonio, oltre a quello esistente, ogni suo futuro incremento.



Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate (comunque denominate), è utilizzato per lo svolgimento dell'attività istituzionali ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Il patrimonio dell'Associazione deve essere destinato al perseguimento dei fini statutari.

Gli eventuali utili di gestione devono essere reinvestiti per finalità istituzionali.

E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve (comunque denominate) a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge, ovvero siano effettuate a favore di enti che per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima ed unitaria struttura e svolgono la stessa attività, ovvero altre attività di interesse generale direttamente e specificamente previste dalla normativa vigente. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto con le modalità del presente Statuto.

Art. 15. Le Entrate ed il Rendiconto

Le fonti di finanziamento o entrate dell'Associazione sono costituite:

- dalle quote annuali di tesseramento dei Soci;
- dai proventi della gestione del patrimonio;
- dal ricavato della gestione di servizi, progetti, strutture pubbliche e private e delle attività di cui all'Art. 2 del presente Statuto;
- dalle attività di raccolta fondi;
- dai contributi di Soci e di altre persone fisiche;
- dai contributi di Enti pubblici e privati;
- dalle convenzioni con Enti pubblici;
- dalle erogazioni liberali;
- dai titoli di solidarietà;
- da attività secondarie e strumentali
- da attività di raccolta fondi.

L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno, in coincidenza con l'anno solare.

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo predispone il rendiconto consuntivo e gli altri documenti di cui all'Art. 9 del presente Statuto. Il tutto dovrà essere presentato all'Assemblea dei Soci per l'approvazione che dovrà avvenire entro il 30 aprile successivo.

Nei casi previsti dalla normativa vigente, deve essere redatto il bilancio sociale, secondo quanto previsto dall'Art. 14 del D. Lg. 117/2017 (e successive modifiche), con le modalità e nei termini previsti dalla normativa stessa. Il bilancio sociale deve essere affisso presso la Sede sociale, e trasmesso a tutti i Soci aventi diritto al voto, oppure pubblicizzato per il tramite del sito sociale e depositato presso il RUNTS entro i termini previsti dalla normativa vigente.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'Art. 2 del presente Statuto, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Art. 16. Sanzioni

Le sanzioni disciplinari che possono essere inflitte ai Soci dell'Associazione sono: la deplorazione; la sospensione; l'espulsione o radiazione.

Dette sanzioni sono adottate dal Consiglio Direttivo dell'Associazione.

Contro i provvedimenti in parola non è ammesso alcun tipo di opposizione se non proponendo l'unico ricorso da presentarsi, tramite il Consiglio Direttivo, entro 15 (quindici) giorni dalla data di notificazione del provvedimento, all'Assemblea dei Soci che si pronuncerà entro 3 (tre) mesi.

Art. 17. Dimissioni

I Soci possono dare le dimissioni in qualsiasi momento, purché non siano pendenti impegni economici assunti dall'Assemblea per investimenti ed interventi straordinari. Le dimissioni da socio devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo. Il Socio dimissionario è tenuto alla restituzione della tessera all'atto della presentazione delle dimissioni.

Le dimissioni da organismi, incarichi e funzioni debbono essere espresse per iscritto al Consiglio Direttivo con appropriata motivazione.

Il Consiglio Direttivo ha facoltà di discutere e di chiedere eventuali chiarimenti prima di ratificare le dimissioni. In caso di dimissioni dal Consiglio Direttivo, subito dopo la ratifica da parte dell'Organo stesso, spetta al Presidente dare comunicazione al subentrante (o ai subentranti) delle variazioni avvenute.

Art. 18. Scioglimento dell'Associazione

Lo scioglimento dell'Associazione può avvenire con decisione dell'Assemblea deliberante con voti favorevoli corrispondenti almeno ai tre quarti dei Soci.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'Art. 45, c. 1 del D. Lg. 117/2017 (e successive modifiche), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altre associazioni iscritte nel RUNTS o alla rete associativa cui l'Associazione aderisce.

A tal fine l'Assemblea nominerà uno o più Liquidatori. Il *quorum* necessario per la sua nomina è lo stesso necessario per la validità dell'Assemblea.

Art. 19. "Privacy"

In ottemperanza della legge sulla Privacy secondo la Direttiva 679 e 680 del 2016, ovvero il Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR), gli Organi statutari dell'Associazione, utilizzeranno i dati dei Soci esclusivamente per promuovere ed informare sulle attività dell'Associazione, previa autorizzazione da parte degli stessi.

La cancellazione dei dati sarà effettuata in qualsiasi momento, previa richiesta degli interessati.

Suoc Rose Morse

[Signature]

li Regolamenti
Ministero dell'Industria

5

AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE DI PISA
UFFICIO TERRITORIALE DI PISA

Registrato 2202 SERIE III

FUNZIONARIO
Youssef P. P. P.